

Informazione Ambiente, Qualità, Sicurezza ed Etica



Dal 01/08/2022 cambierà il **NUMERO REPERIBILE PER LE EMERGENZE**, il nuovo numero sarà riportato sul Regolamento interno e verrà comunicato anche sul portale WEB. Il numero di riferimento sarà un numero verde (800 978967) in modo da poter essere contattato più facilmente e gratuitamente



Si segnala che uno dei ns. **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI** per la sicurezza e SA8000 per la Regione Toscana ha rassegnato le sue dimissioni pertanto invitiamo i lavoratori interessati a svolgere tale incarico a **PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA**.

Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08, in tutte le aziende i lavoratori hanno il **diritto di eleggere o designare al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Per la sede di Roma i Sindacati hanno designato come RLS il sig. BRUNO ORESTE, mentre a Firenze il rappresentante locale era la Sig.ra SILVIA FURFARO recentemente dimessasi pertanto, in assenza di rappresentanze sindacali unitarie RSU in Toscana **si invitano le lavoratrici ed i lavoratori, qualora volessero avvalersi del diritto a rappresentare - ai fini della sicurezza - i propri colleghi, a comunicare in forma scritta la propria candidatura al datore di lavoro per poter indire una ELEZIONE**.

Si informa inoltre che il "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS), ha il diritto ad una **formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (la durata dei corsi è di 32 ore iniziali ed inoltre è previsto un aggiornamento periodico di 8 ore annue). La formazione dei rappresentanti dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08, il "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS), ha le **seguenti attribuzioni**:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (ASL VVFF INAIL etc.);
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.
- dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- è tenuto al rispetto della privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.